



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18055

Torino, 23 agosto 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.8.2018 a Bormida tra Bormidese e Albese (cat. Juniores);
- Rilevato in fatto che il giocatore RAIMONDO Filippo (Albese) è stato prima ammonito per proteste avverso decisione arbitrale e poi espulso per avere tenuto un comportamento irrispettoso ed avere rivolto espressioni gravemente ingiuriose ed offensive nei confronti dell'Arbitro, scalciando e sbattendo la porta degli spogliatoi al suo rientro negli stessi;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore RAIMONDO Filippo (Albese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b e dall'art. 19.2 lett. a-c-m del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore RAIMONDO Filippo (Albese) la squalifica per due gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 200; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 50 del 20.8.2018, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 300.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino